

**REGOLAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
E
DELL'AREA PEDONALE (AP)**

(Approvato con deliberazione della G.C. n. ... del

ZONA A TRANSITO LIMITATO

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRANSITO LIMITATO

1. La Zona a Transito Limitato, di seguito definita ZTL, è delimitata:
 - a nord da Via Salvagnoli
 - a est da Via Battifolle - Piazza della Vittoria - Via Roma
 - a sud da Piazza del Popolo - Via dei Neri - Piazza XXIV Luglio
 - a ovest da Via Ferrucci – Via della Noce.
2. All'interno di tale perimetro, la ZTL comprende le seguenti piazze, strade o tratti di esse:
 - Via Ridolfi (da Via Salvagnoli a Via Chiara)
 - Via delle Murina
 - Via Chiara
 - Via S. Lavagnini (da via Marchetti a via della Noce)
 - Via Marchetti
 - Via G. Del Papa (da Via Ferrucci a Via L. Da Vinci, da Via Paladini a Via Roma)
 - Via L. Da Vinci (da Via G. Del Papa a Via dei Neri)
 - Via Paladini
 - Vicolo Gendarmeria
 - P.za Madonna della Quietè
 - P.etta delle Stoviglie

ART. 2 – ORARIO DELLA ZTL

1. L'orario di validità della ZTL è compreso tra le ore 9:30 e le ore 07:00 di ogni giorno feriale e festivo.
2. In caso di eventi o manifestazioni che interessino il "centro storico", l'orario di validità della ZTL può essere modificato con relativa Ordinanza.

ART. 3 - LIMITAZIONI AL TRANSITO

1. La circolazione all'interno della ZTL, quando consentita, è limitata per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 T., ad esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità (come definito al successivo art. 6 punto 5) o dotati di specifiche autorizzazioni.

ART. 4 - CIRCOLAZIONE INTERNA

1. La circolazione nella ZTL è regolata a "senso unico di marcia", con accessi da Via G. del Papa, da Via Ridolfi e da Via Marchetti, controllati dai rispettivi "varchi elettronici".
2. All'interno della ZTL vige il limite max di velocità di 30 km/h.

ART. 5 - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA ZTL DAI VARCHI ELETTRONICI

1. Il controllo degli accessi alla ZTL avviene mediante idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Tale sistema consente di:
 - a. rilevare ogni veicolo che transita dal varco
 - b. acquisire la targa del veicolo in transito
 - c. confrontare tale targa con le liste di veicoli autorizzati distinte per giorni e orari memorizzate in un data base
 - d. inviare al server l'immagine della targa qualora si tratti di un veicolo non autorizzato oppure eliminare l'immagine nel caso si tratti di un veicolo autorizzato
3. Il Comando di Polizia Municipale, è l'organo di polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica e l'eventuale convalida dell'infrazione, procedendo all'applicazione della sanzione prevista.
4. L'inserimento delle targhe nel database del sistema spetta al Comando di Polizia Municipale, per quanto attiene ai permessi provvisori, e all'URP - Ufficio Permessi Sosta per quanto attiene a quelli con validità annuale.

ART. 6 - ACCESSI AUTORIZZABILI A RICHIESTA

1. Nella fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 20.00 e le ore 07.00 possono accedere:
 - a. i residenti della ZTL e della AP. Il richiedente residente nella zona avrà la possibilità di richiedere tanti permessi di accesso quante sono le autovetture di proprietà dei componenti il nucleo familiare. L'autorizzazione sarà concessa, ai possessori di patente di guida valida, anche nei casi:
 - i. di uso aziendale o di comodato d'uso esclusivi, attestati da autocertificazione sottoscritta dal proprietario del veicolo che deve essere allegata alla richiesta
 - ii. di veicolo acquistato con formula leasing o similare, con documentazione che attesti il soggetto locatario che deve essere allegata alla richiesta.I residenti della ZTL con necessità di assistenza personale e privi di veicoli potranno richiedere un permesso per l'accesso a favore della persona che svolge tale attività indicando le generalità ed il veicolo usato dalla persona stessa.
2. Nella fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 15.00 possono accedere:
 - a. i titolari delle attività commerciali e/o artigianali con sede nella ZTL e nella AP, o loro delegati, potranno richiedere il permesso di accesso in ragione di un solo veicolo per ogni attività. L'autorizzazione sarà concessa, ai possessori di patente di guida valida, nei casi:
 - i. veicolo di proprietà del titolare, del delegato o intestato all'attività;
 - ii. comodato d'uso esclusivo a favore del soggetto autorizzabile attestato da autocertificazione sottoscritta dal proprietario del veicolo che deve essere allegata alla richiesta;
 - iii. veicolo acquistato con formula leasing o equivalente con documentazione che attesti il soggetto locatario che deve essere allegata alla richiesta.
3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 09.30 e le ore 10.30 possono accedere:
 - a. le attività con sede nella ZTL e nella AP, in ragione di un veicolo per ogni attività, purché adibito a trasporto merci, per il solo espletamento delle operazioni di carico/scarico;
 - b. i corrieri ed i fornitori, per il solo espletamento delle operazioni di carico/scarico.
4. Nella fascia oraria compresa tra le ore 09.30 e le ore 15.00 possono accedere:
 - a. i veicoli di proprietà di Poste Italiane

- b. i fornitori del servizio pubblico postale di corriere espresso, con specifica autorizzazione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. N. 261/1999 e del D.M. 75/2000, che effettuano un servizio pubblico postale analogo a quello svolto da Poste Italiane
5. Nell'intera fascia oraria di validità della ZTL, dalle ore 09:30 alle ore 07:00, possono accedere:
 - a. i proprietari dei locali adibiti a garage ubicati in ZTL potranno chiedere il permesso di accesso, uno per ogni posto auto disponibile. Se il soggetto che utilizza il garage non è proprietario del fondo, dovrà allegare alla richiesta la documentazione comprovante il diritto ad usufruire del garage (contratto di locazione, di comodato d'uso, ecc.). In ogni caso il numero dei permessi rilasciati non potrà mai superare il numero dei posti auto privati disponibili.
 - b. le attività con sede nella ZTL che necessitano di trasportare merce deteriorabile da consegnare a domicilio potranno richiedere i permessi di accesso alla ZTL in ragione di un veicolo per attività purché il veicolo sia intestato all'attività e attrezzato per il trasporto delle merci.
 - c. i veicoli muniti di contrassegno invalidi previa comunicazione dei dati del veicolo e del numero del contrassegno all'Ufficio URP – Permessi di Sosta;
6. Sono ammessi alla circolazione, previa comunicazione dei dati del veicoli, i mezzi delle Forze di polizia, i veicoli di soccorso e in servizio di emergenza, i mezzi di pubblica utilità (per tali intendendosi quelli in servizio dei gestori di servizi di acqua, gas, elettricità e telecomunicazioni, ecc) nonché i mezzi impiegati in attività di tutela della sicurezza, della salute, dell'igiene e della pubblica incolumità dei cittadini.
7. Nel caso di particolare e documentata esigenza sarà possibile, previa verifica, anche il rilascio di autorizzazioni diverse da quelle sopra elencate.
8. Le "autorizzazioni in deroga elencate ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità annuale, con scadenza al 31 Dicembre. Entro tale data gli aventi diritto dovranno provvedere al rinnovo per l'anno successivo.

ART. 7 - SOSTA

1. Fatti salvi specifici tratti vietati, il possesso delle autorizzazioni di accesso alla ZTL, previste all'art. 6 del presente Regolamento, consente la sosta nella suddetta area nei limiti orari previsti dalle stesse autorizzazioni.
2. Ai veicoli con autorizzazione temporanea è consentito sostare all'interno della ZTL nei limiti dell'orario prescritto sull'autorizzazione stessa;
3. I residenti muniti del contrassegno ZTL potranno inoltre usufruire dalle ore 20.00 alle ore 09.00 delle aree di sosta loro riservate di seguito elencate:
 - i. P.za del Popolo, con eccezione degli stalli riservati ai veicoli che espongono il "contrassegno invalidi" e agli stalli riservati alle operazioni di carico/scarico;
 - ii. P.za XXIV Luglio, relativamente al tratto senza sbocco, laterale di sinistra rispetto al senso di marcia;
 - iii. Via Pulidori, relativamente alla racchetta in angolo con Via Chimenti che fronteggia Via Chiara.
4. Al di fuori delle fasce orarie consentite o prescritte, la permanenza del veicolo in sosta configura violazione all'art. 7 del D.Lgs n. 285/92 "Codice della strada".

ART. 8 - ACCESSO CICLABILE

1. All'interno della ZTL il transito dei velocipedi è consentito senza limitazioni di tempo e nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada". La sosta è consentita esclusivamente nelle apposite rastrelliere.

AREA PEDONALE

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA PEDONALE

1. L'Area Pedonale, di seguito definita AP, è situata all'interno della ZTL e comprende le seguenti piazze, strade o tratti di esse:
 - Via Ridolfi (da Via Chiara a P.za del Popolo esclusa);
 - Via del Giglio;
 - Via S. Francesco;
 - Via G. Del Papa (da Via L. Da Vinci a P.etta delle Stoviglie);
 - Via del Gelsomino, vicolo compreso;
 - Canto Pretorio;
 - Canto Ghibellino;
 - Canto Degli Zolfanelli;
 - Canto Guelfo;
 - P.za Farinata Degli Uberti;
 - P.etta della Propositura.
 - Via Ridolfi (da via Salvagnoli a Piazza G. Guerra) pedonale 0-24h;
 - Via Santo Stefano pedonale 0-24h;
 - Via Paladini (da Via G. Del Papa a P.za della Vittoria) pedonale 0-24h;

ART. 10 – ORARIO DELL'AP

1. L'orario di validità dell'AP è compreso tra le fasce seguenti fasce orarie:
 - a. 09:30 – 13:00
 - b. 14:30 – 20:00
 - c. 21:00 – 07:00di ogni giorno ferial e festivo
2. Nelle rimanenti fasce orarie:
 - d. 13:00 – 14:30
 - e. 20:00 – 21:00per consentire l'espletamento di servizi pubblici essenziali, vige la regolazione a ZTL con le limitazioni di cui al successivo art. 13.
3. In deroga ai precedenti commi, la circolazione in P.za F. degli uberti e nei quattro Canti di accesso alla stessa, è soggetta al seguente orario di validità:
 - a. 07:00 – 13:00
 - b. 14:30 – 20:00
 - c. 21:00 – 07:00
4. Nelle fasce orarie:
 - a. 07:00 – 09:30
 - b. 13:00 – 14:30
 - c. 20:00 – 21:00

Vige la regolamentazione a ZTL, con accesso limitato ai residenti ed ai veicoli dei servizi pubblici essenziali con le limitazioni di cui al successivo art. 13.

5. In caso di eventi o manifestazioni che interessino il “centro storico”, l’orario di validità dell’AP può essere modificato con relativa Ordinanza della Polizia Municipale.

ART. 11 - LIMITAZIONI AL TRANSITO

1. La circolazione all’interno dell’AP, quando consentita, è vietata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 T. con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità (come definito al successivo art. 13 punto 4) o dotati di specifiche autorizzazioni.

ART. 12 - CIRCOLAZIONE INTERNA

1. La circolazione nell’AP è regolata a “senso unico di marcia”, con accesso da Via Ridolfi, dopo l’intersezione con Via Chiara e da Via G. del Papa, dopo l’intersezione con Via L. Da Vinci.
2. L’AP è delimitata dalla segnaletica prevista dal D. Lgs n. 285/90 “Codice della strada”.
3. All’interno dell’intera AP vige il limite max di velocità di 30 km/h.

ART. 13 - ACCESSI AUTORIZZABILI A RICHIESTA

1. Nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 09:30, tra le ore 13:00 e le ore 14:30 e tra le ore 20.00 e le ore 21.00 possono accedere:
 - a. i residenti della sola AP. Il richiedente residente nella zona avrà la possibilità di richiedere tanti permessi di accesso quante sono le autovetture di proprietà dei componenti il nucleo familiare. L’autorizzazione sarà concessa, ai possessori di patente di guida valida, anche nei casi:
 - i. di uso aziendale o di comodato d’uso esclusivi, attestati da autocertificazione sottoscritta dal proprietario del veicolo che deve essere allegata alla richiesta;
 - ii. di veicolo acquistato con formula leasing o similare, con documentazione che attesti il soggetto locatario che deve essere allegata alla richiesta;
 - iii. i residenti della AP con necessità di assistenza personale e privi di veicoli potranno richiedere un permesso per l’accesso a favore della persona che svolge tale attività indicando le generalità ed il veicolo usato dalla persona stessa.
2. Nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 14:30 possono accedere:
 - a. i veicoli di proprietà di Poste Italiane;
 - b. i fornitori del servizio pubblico postale di corriere espresso, con specifica autorizzazione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. N. 261/1999 e del D.M. 75/2000, che effettuano un servizio pubblico postale analogo a quello svolto da Poste Italiane;
 - c. i veicoli speciali adibiti a “portavalori” al servizio degli istituti bancari con sede all’interno dell’AP;
 - d. i veicoli dei gestori di servizi pubblica utilità (per tali intendendosi i servizi di acqua, gas, elettricità e telecomunicazioni, ecc) per le sole esigenze di manutenzioni tecniche urgenti o indifferibili.
3. Sono ammessi alla circolazione, senza necessità di autorizzazione in deroga, i veicoli delle Forze di polizia e i veicoli di soccorso quando in servizio di emergenza.
4. Le “autorizzazioni in deroga elencate al punto 1 e punto 2 hanno validità annuale, con scadenza al 31 Dicembre. Entro tale data gli aventi diritto dovranno provvedere al rinnovo per l’anno successivo.

ART. 14 - SOSTA

1. Fatti salvi specifici tratti vietati, il possesso delle autorizzazioni di accesso alla AP, previste all'art. 13 del presente Regolamento, consente la sosta all'interno di tale area nei limiti orari previsti dalle stesse autorizzazioni. Lo stesso dicasi per le autorizzazioni temporanee.
2. I residenti muniti del contrassegno AP potranno inoltre usufruire dalle ore 20.00 alle ore 09.00 delle aree di sosta loro riservate di seguito elencate:
 - i. P.za del Popolo, con eccezione degli stalli riservati ai veicoli che espongono il "contrassegno invalidi" e agli stalli riservati alle operazioni di carico/scarico;
 - ii. P.za XXIV Luglio, relativamente al tratto senza sbocco, laterale di sinistra rispetto al senso di marcia;
 - iii. Via Pulidori, relativamente alla racchetta in angolo con Via Chimenti che fronteggia Via Chiara.
3. Ai residenti dell'AP è altresì consentito di sostare gratuitamente, per tutto l'arco della giornata, esponendo l'apposita autorizzazione di AP, in P.za Gramsci all'interno dell'anello centrale.
4. E' consentita la sosta ai veicoli che espongono il prescritto "contrassegno invalidi".
5. Al di fuori delle fasce orarie consentite o prescritte, la permanenza del veicolo in sosta configura violazione all'art. 7 del D.Lgs n. 285/92 "Codice della strada".

ART. 15 - TRANSITO CICLABILE

1. All'interno della AP il transito dei velocipedi è consentito senza limitazioni di tempo e nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada". La sosta è consentita esclusivamente nelle apposite rastrelliere.